
STATUTO GAL LINAS CAMPIDANO

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI

Articolo 1

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, denominata "G.A.L. LINAS CAMPIDANO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.".

Articolo 2

La società consortile ha sede legale in Comune di Guspini.

Con delibera dell'assemblea dei soci possono essere istituite, modificate e soppresse sedi secondarie in tutto il territorio nazionale o anche all'estero.

Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite, modificate e soppresse, in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, filiali, succursali, agenzie, depositi, uffici contabili ed uffici commerciali o unità locali, comunque denominate, non dotati di rappresentanza stabile e di un'organizzazione amministrativa e decisionale autonoma.

La sede sociale potrà essere trasferita, in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune, con semplice decisione dell'organo amministrativo; tale decisione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea utile dei soci.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti, quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del detto domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

La società consortile, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà avvalersi anche delle strutture dei soci consorziati.

Articolo 3

La società consortile ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4

La società consortile rappresenta di fatto un Gruppo di Azione al fine di promuovere e realizzare con i propri soci ed anche in sinergia con Enti Locali, Regionali, Nazionali e Sovranazionali, Università, Centri o Istituti di Ricerca e Consulenza, programmi di sviluppo locale, in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale, secondo le leggi e le direttive nazionali e sovranazionali vigenti e loro successive integrazioni e modifiche.

La società consortile dovrà, in via prioritaria, indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione entro l'area indicata nel Progetto di Sviluppo Locale GAL LINAS CAMPIDANO ed in particolare ai territori dei comuni di:

ARBUS, GONNOSFANADIGA, GUSPINI E VILLACIDRO

secondo quanto disposto dalle direttive della Regione Sarda e dell'Unione Europea, con facoltà, altresì, di modifiche successive da parte dell'assemblea. La società consortile svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali e Locali.

Essa svolgerà un ruolo di coordinamento promozionale dei propri consorziati e di rappresentanza economica degli stessi nei confronti delle Istituzioni.

Avvalendosi dell'attività delle imprese di servizi consorziate, del know how e dei loro partners, attuerà l'Oggetto Sociale operando, in particolare, nei seguenti ambiti:

- a) animazione dello sviluppo rurale;
- b) agricoltura;
- c) formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- d) turismo rurale;
- e) sostegno alle forme organizzate dell'associazionismo sociale, culturale ed ambientale.
- f) Sostegno alle micro e piccole - medie imprese;
- g) promozione e realizzazione di collegamenti telematici all'interno dell'area di intervento specifico e con l'esterno;
- h) consulenza e ricerche in campo economico, socioeconomico, ambientale ed indagini conoscitive;
- i) redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
- j) servizi: terziario avanzato, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche
- k) dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, attività di rete tra soggetti economici e non,
- l) impatto ambientale, approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- m) collaborazione coordinata e continuativa a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione;
- n) collaborazione e partnership con altri gruppi locali e soggetti economici-sociali d'Europa, sui campi dello sviluppo rurale;
- o) attività di agenzia di sviluppo.

Resta comunque escluso l'esercizio di quelle attività professionali protette per cui è prevista l'iscrizione negli appositi albi e per le quali attività la società consortile potrà effettuare apposite convenzioni con professionisti abilitati e/o loro studi.

La società consortile potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie (compreso il leasing), creditizie e mobiliari, tecnico scientifiche e promozionali, dirette allo sviluppo

prioritario dell'area territoriale sopraindicata; potrà dare garanzie, tanto personali che reali, anche a favore di terzi.

E' fatto esplicito divieto alla società consortile di effettuare qualsiasi operazione immobiliare (come acquisti, vendite, permuta, costituzione di diritti di superficie, locazione con patto di futura vendita e acquisti con patto di riscatto, costruzioni di fabbricati, divisioni e simili).

La società consortile realizzerà la propria attività in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e potrà anche partecipare ad altre imprese o società, aventi oggetto affine o connesso al proprio.

Concluso il periodo di valenza del PSR 2014 - 2020, la società consortile potrà continuare ad operare, per il raggiungimento dello scopo sociale, attraverso l'impiego di risorse proprie o messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E BILANCIO

Articolo 5

Il capitale sociale della società consortile è di Euro 170.790,00 (centosettantamilasettecentonovanta virgola zero zero) ed è diviso in quote che possono essere di diverso ammontare, ma comunque pari a multipli di 1 (uno) euro.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo, in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato, anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 - ter codice civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

Articolo 6

Le quote possono essere trasferite, per atto tra vivi, a favore di soggetti aventi i requisiti di ammissione previsti dal presente statuto, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 10.

Articolo 7

Il patrimonio della società consortile è costituito:

1. dal capitale sociale;
2. dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e con le eventuali quote di ammissione;
2. dalle riserve statutarie e straordinarie, deliberate dall'assemblea dei soci;
3. da ogni altro fondo od accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di
4. oneri futuri;
5. dai contributi dello Stato o di altri Enti, altri eventuali contributi, lasciti o donazioni da parte di Enti
6. pubblici o privati;
7. dai proventi derivanti dall'amministrazione dei fondi di cui ai precedenti punti, nonché da apporti dei
8. Soci Consorziati.

Articolo 8

L'esercizio sociale della società consortile inizia il 1° Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione redige il bilancio d'esercizio, in conformità

alla vigente normativa in materia.

Articolo 9

La società consortile non persegue scopi di lucro.

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio non potranno essere distribuiti a favore dei soci e saranno destinati come segue:

- a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) la restante parte, a discrezione dell'Assemblea, a riserva straordinaria ovvero ad accantonamento a riserva, per essere investita negli esercizi successivi, ad incremento del patrimonio o in attività dirette al conseguimento dello scopo sociale

Articolo 10

Possono far parte della società consortile esclusivamente Enti pubblici, Soggetti interamente controllati o di diretta emanazione di enti pubblici, soggetti ed Organismi imprenditoriali di diritto privato ed Associazioni di operatori economici, sociali e culturali, in attività che si riconoscano nelle finalità perseguite dalla società consortile e siano in grado di contribuire fattivamente al loro perseguimento.

Vista l'importanza di creare un organismo rappresentativo degli operatori economici interessati alle azioni previste nel Piano di Sviluppo Locale P.S.L., il Consiglio di Amministrazione si farà interprete di sollecitare l'adesione di nuovi soci dopo l'adozione dello stesso.

Considerata l'esigenza che i partecipanti al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), siano realmente interessati alla realizzazione del Piano di Sviluppo Locale ed abbiano le caratteristiche per contribuire agli obiettivi da esso prefissati, il gradimento del nuovo socio, l'entità della partecipazione nonché l'eventuale sovrapprezzo delle quote di nuova emissione, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione con maggioranza qualificata dell'80% dei consiglieri presenti.

Articolo 11

I Soci consorziati sono tenuti a rispettare e realizzare i contenuti dei progetti di sviluppo, ad osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; essi sono tenuti, inoltre, a partecipare alle assemblee ed alla vita della società consortile.

I soci possono essere beneficiari e/o attuatori delle misure previste nei Piani di Sviluppo, senza che tale status possa dare luogo, in nessun caso, a forme di privilegio o di prelazione.

Articolo 12

I soci cessano di far parte della società consortile per recesso o esclusione.

Il recesso é ammesso nei casi previsti dalla legge.

Il socio può essere escluso dalla società consortile in caso di inosservanza, in maniera grave e ripetuta, delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni validamente assunte dagli organi della società consortile.

E' escluso di diritto il socio che:

- a) perde i requisiti di ammissione alla società;
- b) non sia più un soggetto capace di partecipare attivamente alla vita della società;
- c) si trovi in liquidazione volontaria o coatta.

Nei casi previsti alle lettere a) e b) l'esclusione é deliberata dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione. Nei casi previsti alla lettera c) l'esclusione si ritiene atto dovuto ed è deliberata dall'organo di amministrazione ovvero, se questo non ha provveduto entro i 6 mesi dall'iscrizione della liquidazione del socio nel registro delle imprese, dall'assemblea ordinaria dei soci, qualunque sia la parte di capitale presente in assemblea.

I soci receduti o esclusi sono obbligati a partecipare alle spese di gestione e di funzionamento della società consortile, sino alla data in cui hanno cessato ad ogni effetto di farne parte.

Ove la società vantasse, a qualsivoglia titolo, crediti nei confronti del socio escluso, questi diventeranno immediatamente esigibili al momento dell'esclusione e l'importo da rimborsarsi della quota di capitale sociale potrà essere trattenuto a compensazione, totale o parziale, con i predetti crediti.

In caso di esclusione non è dovuto al socio alcun rimborso della quota, che verrà devoluta al fondo di riserva ordinaria

Articolo 13

Sono organi della società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il vice presidente;
- e) il collegio sindacale, se nominato;
- f) il Partenariato LINAS CAMPIDANO.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

Ogni socio designa uno ed un solo suo rappresentante in Assemblea.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede Sociale, purché in Italia.

Per scelta dei soci si definisce ordinaria l'assemblea che:

approva il bilancio entro 120 giorni ovvero, nei casi previsti dalla legislazione vigente, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; nomina, inoltre, gli amministratori, delibera sulla responsabilità degli amministratori e sugli oggetti attinenti alla gestione della società consortile, riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre l'Assemblea ordinaria esprime, con i quorum di cui al successivo Articolo 15, parere obbligatorio su tutte le materie che le saranno sottoposte dal presidente del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, sulle seguenti materie:

- la stipula di locazioni ultra-novennali;
- la definizione delle strategie più idonee per promuovere lo sviluppo locale e la cooperazione transnazionale;
- l'adozione, ed eventuali riprogrammazioni, del Piano di Sviluppo Locale (PSL), articolato per anno e per fondo;
- la richiesta di affidamenti bancari, di prestiti e sovvenzioni in genere;
- il rilascio di fidejussioni e di garanzie personali e reali in genere;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni ed interessenze permanenti in altre società costituite o costituende;
- l'approvazione dei criteri per la selezione di azioni di sviluppo;

Articolo 15

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno e precisamente: entro il mese di novembre per fini meramente programmatici ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; tale termine può essere portato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sugli oggetti riservati alla sua competenza dalle norme di legge e dal presente statuto.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del Capitale Sociale; in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, qualunque sia la parte del Capitale rappresentato dai soci intervenuti, fatta eccezione per le delibere concernenti la nomina e la revoca degli amministratori e/o dei sindaci nonché l'adozione dei Piani di Sviluppo esecutivo per l'adozione delle quali, sia in primache in seconda convocazione, devono essere presenti almeno un terzo dei soci.

Il diritto di voto viene attribuito ai soci non in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta; pertanto, ai fini del computo delle votazioni, viene considerato il principio "una testa un voto" e le maggioranze vengono calcolate sulla base dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima adunanza, con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 75% del Capitale Sociale; in seconda adunanza è validamente costituita con la

presenza di tanti soci che rappresentino più di un terzo del Capitale Sociale, fatta eccezione per l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie, per le quali devono essere presenti, sia in prima che in seconda adunanza, tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima adunanza, con il voto favorevole di più del 75% dei soci presenti; in seconda adunanza delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei soci presenti, fatta eccezione per l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie, per le quali si deve ottenere, sia in prima che in seconda adunanza, il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

Articolo 16

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito ai soci almeno otto (8) giorni prima o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con e-mail certificata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio risultante dal libro soci o altro recapito dagli stessi comunicato e che risulti espressamente dal libro soci.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della convocazione nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso può essere fissata un'altra data per la seconda convocazione, con almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima convocazione.

Sono valide, tuttavia, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione dell'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere entro trenta giorni (quaranta se trattasi di Assemblea Straordinaria) dal ricevimento della richiesta scritta, sottoscritta, motivata e contenente l'ordine del giorno.

Articolo 17

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel registro delle imprese in qualità di soci.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea anche da soggetto non socio, per delega scritta che deve essere conservata a cura della società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Non è ammesso il rilascio di deleghe in favore di aziende o istituti di credito. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Una stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente.

In mancanza di tali persone, il presidente è designato dall'assemblea stessa, la quale procede altresì alla nomina del segretario verbalizzante, anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di Legge, ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

La società consortile è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, anche non soci, eletti dall'assemblea dei soci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto il Direttore Amministrativo Finanziario ed il Direttore Generale, con funzioni di supporto amministrativo e tecnico.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali o per il minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della elezione e sono rieleggibili.

L'Assemblea può deliberare la revoca degli amministratori in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Decadono automaticamente dalla carica di amministratore coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società consortile nell'esercizio delle loro funzioni.

Può essere inoltre loro attribuito dall'assemblea ordinaria un compenso, anche sotto forma di indennità o gettone di presenza.

Articolo 20

Il consiglio di amministrazione può designare tra i suoi membri un amministratore delegato con i poteri di rappresentanza nell'ambito della delega conferitagli.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori tecnici o amministrativi, anche fra persone estranee alla società, determinando il compenso da corrispondere.

Articolo 21

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea i componenti del consiglio di amministrazione sono vincolati dal divieto di cui all'Articolo 2390 del Codice Civile, fatte salve le situazioni di fatto o di diritto preesistenti alla costituzione della società consortile.

Articolo 22

Il consiglio di amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria della società consortile senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che le norme di legge ed il presente statuto riservano alla competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare al presidente, al vice presidente o ad un amministratore delegato parte dei propri poteri, eccettuati quelli che per legge ed in base al presente statuto (articolo 14), sono riservati all'assemblea o al consiglio di amministrazione ed eccettuati inoltre i seguenti poteri che si intendono riservati in via esclusiva al Consiglio:

- la nomina del Direttore Generale;
- la nomina del Direttore Amministrativo Finanziario,
- l'assunzione, il licenziamento, la promozione del personale;
- l'approvazione dei progetti esecutivi, gli impegni di spesa e l'erogazione delle risorse anche a terzi per gli interventi materiali ed immateriali in attuazione del PSL esecutivo o degli altri interventi o attività deliberate.

Articolo 23

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con telegramma, lettera, e-mail, fax o sms o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi, almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza, a ciascun amministratore e, nei casi d'urgenza, da spedirsi almeno 24 ore prima.

Il consiglio si raduna sia presso la sede della società consortile sia altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Delle sedute del Consiglio viene redatto, a cura del Segretario verbalizzante, nominato dal Consiglio anche tra persone ad esso estranee, verbale che ne certifica le deliberazioni, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Articolo 24

Nel caso in cui non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto dell'elezione, il consiglio di amministrazione nomina, tra i suoi membri, il presidente ed il vice presidente della società consortile.

Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato, se nominato.

Articolo 25

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il presidente del consiglio di amministrazione può nominare procuratori ad negotia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la rappresentanza legale della società spetta al vice presidente.

La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi sull'assenza o impedimento del presidente.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Articolo 26

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla superiore lettera c) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, con decisione dei soci.

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in materia di organi di controllo.

Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente da decisione dei soci.

Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in materia di organi di controllo.

Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio con-solidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

L'organo di controllo (monocratico o collegiale), nominato come sopraindicato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, mentre l'organo cui è attribuita la funzione della revisione legale dei conti verifica la corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili.

L'organo di controllo può:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

Il collegio sindacale, qualora nominato, viene convocato dal presidente mediante avviso, da spedirsi almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il collegio sindacale è, comunque, validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

IL PARTENARIATO LINAS CAMPIDANO

Articolo 27

Il Partenariato Linas Campidano rappresenta l'universalità dei diversi portatori di interesse pubblici e privati residenti o operanti nel territorio compreso entro i confini del GAL LINAS CAMPIDANO.

Esso ha funzione consultiva.

Compongono di diritto il Partenariato:

- a) tutti i soggetti che hanno presenziato alle riunioni di animazione finalizzate alla predisposizione del PDA del GAL LINAS CAMPIDANO;
- b) ogni altra persona fisica o azienda privata o pubblica che avendo sede legale o operativa nel territorio del GAL LINAS CAMPIDANO chieda di poter essere invitato alle riunioni del Partenariato.

Il Partenariato Linas Campidano può essere convocato anche fuori dalla sede Sociale del GAL, purché in Italia.

Il Partenariato ha funzione informativa e consultiva ed esprime, senza vincolo per la società, il proprio parere sugli argomenti posti alla sua attenzione da parte del consiglio di amministrazione ed in particolare:

- a) la definizione delle attività più idonee per promuovere lo sviluppo locale e la cooperazione transnazionale;
- b) l'adozione di eventuali adeguamenti e modifiche al Piano di Sviluppo Locale (PSL).

Articolo 28

Il Partenariato può essere convocato dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo stesso lo ritenga opportuno.

Il Partenariato Linas Campidano si esprime sugli argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero dei soggetti presenti.

Articolo 29

Le convocazioni del Partenariato sono fatte a cura del Consiglio di Amministrazione del GAL LINAS CAMPIDANO, con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta convocazione.

Articolo 30

Possono intervenire all'Assemblea del Partenariato tutti coloro che presentano i requisiti di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Il componente il Partenariato può farsi rappresentare anche da altro soggetto, per delega scritta da conservarsi a cura della società. La delega deve indicare con chiarezza il nome del rappresentato e del rappresentante e l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

La rappresentanza può essere conferita dai legali rappresentanti di società pubbliche e private ad amministratori, componenti la giunta o il consiglio comunale, componenti il collegio sindacale o il revisore, se nominati, dipendenti o soci della società pubblica o privata. La persona fisica o la ditta

individuale può delegare un membro della famiglia ovvero un proprio dipendente.

Non è ammesso il rilascio di deleghe in favore di aziende o istituti di credito. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Una stessa persona può rappresentare in assemblea più di un partner.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 31

L'assemblea del Partenariato è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di tali persone, il presidente è designato dal Partenariato, il quale procede, altresì, alla nomina del segretario verbalizzante, anche non socio.

Articolo 32

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dello statuto, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate come sopra specificato. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Gli arbitri giudicheranno inappellabilmente entro trenta (30) giorni dalla nomina, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterranno più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito dei presenti patti.

Gli arbitri stabiliranno a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Articolo 33

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società consortile verrà disciplinato nel dettaglio da un apposito Regolamento da elaborarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Articolo 34

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società consortile, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 35

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.